




**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Via dei Bastioni, 2 - 91100 Trapani - Casella Postale 100
Tel. 0923 25797 - Fax 0923 542317
Sito Web: www.lnd.it - e-mail: cplnd.trapani@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016

***Comunicato Ufficiale n. 1
del 02 Luglio 2015***

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

LISTE DI SVINCOLO

Da Mercoledì 01 Luglio a Giovedì 16 Luglio 2015 (ore 19.00)

I CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO POSSONO TESSERARSI DAL 17 LUGLIO 2015.

-----o-----

Si conferma che la procedura di svincolo dei calciatori deve essere effettuata **esclusivamente on-line**. Attraverso la propria area riservata le società potranno prendere visione dell'elenco dei propri calciatori ed eseguire l'operazione di svincolo direttamente *on-line*.

Completate le operazioni di svincolo le società invieranno "Telematicamente" (secondo le istruzioni fornite, consultando il pro-memoria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia) al Comitato Regionale il documento contenente l'elenco degli svincolati firmato dal Legale Rappresentante, sempre entro il termine di chiusura.

Le operazioni suddette verranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITA' AMATORIALE-RICREATIVA –

La Lega Nazionale Dilettanti, con propria nota del 5 Giugno 2015, ha comunicato che la F.I.G.C., attesa la delibera assunta dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del 6 Febbraio 2015, ha autorizzato la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell'Attività Amatoriale e Ricreativa da parte di Dirigenti/Arbitri, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2015/2016.

L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da ritenersi **a carattere facoltativo e non obbligatorio.**

2.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 248 pubblicato in Roma il 5 Maggio 2015 -

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2014/2015, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

3.1.1. SOCIETA' DI PURO S.G.S. - INATTIVE AL 30 GIUGNO 2015

Ai sensi della vigente normativa le sotto elencate Società di Puro S.G.S. sono dichiarate inattive per non avere svolto alcuna attività giovanile nella stagione 2014/2015:

omissis...

Trapani	914.720	C.S.D.	CENTRO SPORTIVO PARTANNA	Partanna
	933.758	A.S.D.	CLUB FONTANASALSA	Mazara del Vallo
	68.732	POL.	PRIMAVERA	Marsala
	915.288	ASS.	VEGA DI ALCAMO	Alcamo

3.1.2. AUTORIZZAZIONI RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI 2015/2016

In considerazione che a partire dal 1° luglio tutti i calciatori tesserati S.G.S. risultano svincolati e quindi non coperti da Assicurazione, questo C.R., fino a nuova disposizione, non autorizzerà alcun Raduno in questo periodo.

3.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2.1. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

PROGETTO DI "DEMATERIALIZZAZIONE" -

Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al Progetto "Dematerializzazione" del tesseramento (secondo le istruzioni fornite a tutte le Società, consultando il pro-memoria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia).

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line.**

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.Ind.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "TESSERAMENTO LND".

Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio "telematico" del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesì, dalla data di invio "telematico" della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **"telematicamente"** al Comitato Regionale.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale** e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

3.2.2. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per Stagione Sportiva **2015/2016** il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** via web attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare "Area Società":

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);
- entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione "Salva definitivo e stampa".

Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;

- foto formato tessera del calciatore;
- fotocopia del codice fiscale del calciatore;
- tesserino della passata stagione sportiva (per i calciatori già tesserati nella precedente Stagione per la Società stessa).

Il tutto dovrà pervenire **“Telematicamente”** alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.Ind.it, la voce “pratiche tesseramento aperte”. Si precisa che - se alla data della gara la posizione del calciatore non è regolarizzata - lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

3.2.3. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.

Le Società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Entrati nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – **“Telematicamente”** - alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

3.2.4. CAMPIONATO "JUNIORES" – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato "Juniores" Regionale, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell'organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1[^], 2[^] e 3[^] Categoria) nonché le Società "Pure" che ne faranno richiesta. **Al Campionato Regionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2015/2016, che parteciperanno "Fuori Classifica".**

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 17.00 di Martedì 15 Settembre 2015. Rimane articolato con una 1[^] Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il **Campionato dovrà iniziare non oltre il 14 Ottobre 2015.** Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro il mese di **Aprile 2016.** Al termine della 1[^] Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – **entro il mese di Marzo 2016** - la vincente di ogni Girone.

- L'articolazione della 2[^] Fase delle **Società** dei Campionati **Regionali** è subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo "G. Matranga" di Castellammare del Golfo.

La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.

- L'articolazione della 2[^] Fase riservata alle **Società di Serie "D"** vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

3.2.5. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

omissis...

- TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
- JUNIORES REGIONALE Gironi da comporre
- TROFEO PROVINCE Memorial "Pietro Lo Bianco" (Società di Terza Categoria)

ATTIVITA' AMATORI

omissis...

CALCIO A CINQUE MASCHILE

Omissis...

- SERIE "D" – Gironi Provinciali Gironi da comporre
- JUNIORES PROVINCIALE Gironi da comporre
- COPPA TRINACRIA Riservata Società Serie "D" Provinciale

Omissis...

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Omissis...

- REGIONALE – Gironi Provinciali Gironi da comporre
- JUNIORES PROVINCIALE Gironi da comporre
- COPPA SICILIA Gironi da comporre

Omissis...

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

Omissis...

- SERIE "D" INTERPROVINCIALE Gironi da comporre
- COPPA SICILIA Gironi da comporre

Omissis...

3.2.6. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, intendano concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare apposita domanda, unitamente al modello allegato, presso questo Comitato Regionale:

omissis...

- entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI' 18 SETTEMBRE 2015 per il "Ripescaggio" al Campionato di 2[^] Categoria;

o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di "Ripescaggio" ha **carattere perentorio.**

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il "Ripescaggio" nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2015, e dovrà essere depositata in busta "chiusa", con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, "RIPESCAGGIO". Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta "RIPESCAGGIO". Si precisa che la domanda di "Iscrizione" al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta è stata inviata unitamente alla domanda di "Ripescaggio". **Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il "Ripescaggio", inviando "TELEMATICAMENTE" tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 3.1.8. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilità campo di giuoco.** Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

E' stata costituita apposita Commissione che provvederà all'esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale e già pubblicato con C.U. N. 206 del 26 Novembre 2013.

3.2.7. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2015/2016**, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'approdo stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal **Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D.** che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, **attuabile anche con la modalità telematica**, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti **dall'art. 31** del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;

2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;

3. Assicurazione tesserati;

4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 FEMMINILE –

Si informa che il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione tenutasi a Roma il 7 Maggio u.s., ha deliberato che le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a Undici Maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2015/2016, **sarà riconosciuta la gratuità dei soli diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività Femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2015/2016, intendono partecipare con una propria squadra, anche in via esclusiva, a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

PROGETTO DI "DEMATERIALIZZAZIONE" -

Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al Progetto **"Dematerializzazione"** delle iscrizioni ai Campionati (secondo le istruzioni già fornite a tutte le Società, consultando il pro-memoria inserito nel sito del Comitato Regionale Sicilia). Le iscrizioni dovranno, pertanto, essere realizzate secondo le modalità On-line attraverso la modulistica inserita nell'apposito link dell'area Società del Sito del Comitato Regionale Sicilia (www.lnd.it cliccando "area Società").

Una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all'Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.

Entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.

Tale procedura è l'unica consentita.

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l'iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del "termine ordinario" fissato per l'iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e relativo invio "Telematico" della richiesta di iscrizione al Campionato e della modulistica allegata.

L'adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione:

1) DATI SOCIETA' – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Società (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità competenti.

2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell'ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la **Stagione Sportiva 2015/2016**). Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l'inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello **VARIAZIONI ORGANIGRAMMA** con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta l'Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:

" il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell' iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione "

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. –

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché **agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva

delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. **Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.**

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI – Le Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO – (Secondo il modello "A" o "B" predisposto dal Comitato Regionale Sicilia, così come visualizzato On-line, rilasciata dall'Ente proprietario, secondo quanto previsto dall'Art. 31 del regolamento della L.N.D., per tutte le gare del Campionato di competenza e di altre Manifestazioni ufficiali).

8) SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie "D" della Stagione Sportiva 2015/2016).

9) SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1[^], 2[^] e 3[^] Categoria.

10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le Società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2015, gli importi stabiliti dal comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 3.1.10. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo a **"ASSICURAZIONE DIRIGENTI"** (€ 130,00 per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1[^] Categoria - € 90,00 per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l'acconto **"ASSICURAZIONE DEI TESSERATI"** che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2015 (€ 31,00 moltiplicato per il numero dei tesserati - importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a

corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun "Dirigente Ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti Ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2015/2016 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2015/2016, segnatamente:

- a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA** - Viale Ugo La Malfa, 122 - 90147 Palermo (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	57	J	02008	04611	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia Palermo V.le Stras.c (22111)

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 - Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i "diritti d' iscrizione" al Campionato di cui al punto 3.1.9 – lettera A).

Si precisa che su tutte le somme che verranno versate successivamente alla data di iscrizione al Campionato, verrà applicata una penale in ragione dello 0,5% mensile.

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato **Art. 28 del Regolamento della L.N.D.**, si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.**

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

Ai commi 12 e 13 dell'Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza** (cfr. Circolare N. 47 della L.N.D. del 5 Maggio 2015).

SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – L'INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER L'ISCRIZIONE ON-LINE E PER L'INOLTRO "TELEMATICO" DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DELLA SOCIETA' DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.

SI RIBADISCE: IN ASSENZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI DECADE DALL'AFFILIAZIONE.

Alla data di scadenza del **"termine ordinatorio"**, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza di cui all'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., saranno informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico, che possono essere soggette a rateizzazione (cioè assicurazione tesserati ed acconto spese per attività regionale e organizzazione) entro il **"termine perentorio"** del 15 Dicembre 2015. In caso di insolvenze, determinate da mancati pagamenti entro il predetto termine del 15 Dicembre 2015, verrà avviata la procedura del "PRELIEVO COATTIVO". In tal senso troverà applicazione la modifica ai punti 5, 5 bis e 6 dell'Art. 53, delle N.O.I.F., pubblicata dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale N. 190/A del 4 Giugno 2013:

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^a volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e **dai Dipartimenti**, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ricorda, altresì, che è stato modificato **l'Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i "prelievi coattivi" possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno.**

SI FA, ALTRESI', PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione Sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale. Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese di riomologazione dei suddetti impianti.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione dell'iscrizione On-line, ha istituito un apposito "sportello" operativo. Analoga postazione è resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l'iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.

Non è consentita l'iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l'invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.

In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

A tal riguardo si riporta integralmente

Art. 110 - N.O.I.F.

Svincolo per inattività della Società

- 1.** Nel caso in cui la Società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche o dai Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
- 2.** Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
- 3.** Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.

4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori di cui all'Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrive alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori "giovani" nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

3.2.8. TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

Si riportano qui di seguito le date di scadenza – "TERMINE ORDINATORIO" – nonché i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto l'acconto "Assicurazione Tesserati" :

CALCIO A 11 MASCHILE

Omissis...

- | | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| • Campionato Terza Categoria ore 17.00 – Mercoledì | 30.09.2015 | € | 1.540,00 |
| • Campionato Terza Categoria "Riserve" ore 17.00 – Mercoledì | 30.09.2015 | € | 800,00 |
| • Campionato Juniores Regionale
(*) ore 17.00 – Martedì | 15.09.2015 | € | 1.590,00 |
| • Campionato Juniores Regionale
(X) ore 17.00 – Martedì | 15.09.2015 | € | 900,00 |

(*) Società "pure"

(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

Omissis...

• Provinciale Serie "D" (*)	ore 17.00 – Mercoledì	30.09.2015	€ 1.240,00
• Provinciale Serie "D" (**)	ore 17.00 – Mercoledì	30.09.2015	€ 500,00
• Juniores Regionale Maschile (*)	ore 12.00 – Venerdì	09.10.2015	€ 1.040,00
• Juniores Regionale Maschile (X)	ore 12.00 – Venerdì	09.10.2015	€ 300,00
• Femminile Regionale – Gironi Provinciali (.)(*)	ore 17.00 – Martedì	20.10.2015	€ 1.190,00
• Femminile Regionale – Gironi Provinciali (.)(**)	ore 17.00 – Martedì	20.10.2015	€ 500,00
• Femminile Regionale – Gironi Provinciali " Riserve"	ore 17.00 – Martedì	20.10.2015	€ 500,00
• Juniores Provinciale Femminile (*)	ore 12.00 – Lunedì	19.10.2015	€ 990,00
• Juniores Provinciale Femminile (X)	ore 12.00 – Lunedì	19.10.2015	€ 300,00

(.) + € 250,00 Coppa Italia

(*) Società "pure"

(**) Doppia attività

(X) Tutte le altre Società partecipanti

CALCIO A 11 FEMMINILE

Omissis...

• Provinciale/Interprov.le Serie "D" (*)	ore 17.00 – Martedì	20.10.2015	€ 1.090,00
• Provinciale/Interprov.le Serie "D" (**)	ore 17.00 – Martedì	20.10.2015	€ 600,00

(*) Società "pure"

(**) Doppia attività

• Attività Amatori			€ 400,00
--------------------	--	--	----------

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

Omissis...

• Allievi e Giovanissimi Regionali di Calcio a 5 con Fase Provinciale	ore 12.00 – Lunedì	19.10.2015	
---	--------------------	------------	--

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

**3.2.9. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI FINANZIARI
- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2015/2016**.

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza

CALCIO A 11 MASCHILE

Omissis...

Campionato di 3 ^a Categoria	€	800,00
Campionato Regionale "Juniores"	€	900,00
Attività Amatori	€	400,00

CALCIO A 5

Omissis...

Campionato Provinciale Serie "D"	€	500,00
Campionato Femminile Regionale – Gironi Prov.II	€	500,00
Campionato "Juniores " Regionale/Provinciale Maschile e Femminile	€	300,00

CALCIO A 11 FEMMINILE

Omissis...

Campionato Provinciale Serie "D"	€	600,00
----------------------------------	---	---------------

B) Diritti di associazione alla L.N.D. € **300,00**

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. € **55,00**

(solo per le nuove affiliate)

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva **2015/2016**:

D) Acconto Spese e organizzazione - Attività

Regionale

Omissis...

Campionato di 3 ^a Categoria	€	350,00
Campionato Regionale "Juniores"	€	300,00

CALCIO A 5

Omissis...

Campionato Provinciale Serie "D"	€	350,00
Campionato Femminile Regionale – GIRONI Prov.li	€	300,00
Campionato "Juniores" Provinciale		
Maschile/Femminile	€	300,00

CALCIO A 11 FEMMINILE

Omissis...

Campionato Provinciale Serie "D"	€	100,00
----------------------------------	---	---------------

E) Assicurazione Tesserati (*)

Euro 31,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2014.

Si fa presente che all'atto dell'iscrizione dovrà essere versato almeno il 30% dell'importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) Assicurazione Dirigenti

Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad Euro 130,00.

Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad Euro 90,00.

Si fa presente, pertanto, che all'atto dell'iscrizione le Società dovranno versare, oltre il saldo passivo al 30.6.2015, le seguenti somme:

CALCIO A 11 MASCHILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione - Attività Regionale	Coppa	Juniores	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
TERZA CATEGORIA Totale: 1.295,00 + 30% (*)	300,00	800,00	105,00			90,00	(*)
JUNIORES REGIONALE "PURE" Totale: 1.380,00 + 30% (*)	300,00	900,00	90,00			90,00	(*)

CALCIO A 5 MASCILE e FEMMINILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione - Attività Regionale	Coppa	Juniors	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
PROVINCIALE SERIE D Totale: 995,00 + 30% (*)	300,00	500,00	105,00			90,00	(*)
REGIONALE FEMMINILE GIRONI PROV.LI Totale: 980,00 + 30% (*)	300,00	500,00	90,00			90,00	(*)
JUNIORES PROV.LE "PURE" Totale: 780,00 + 30% (*)	300,00	300,00	90,00			90,00	(*)

CALCIO A 11 FEMMINILE	Diritti di associazione alla L.N.D.	Diritti di Iscrizione	30% spese e organizzazione - Attività Regionale	Coppa	Juniors	Assicurazione Dirigenti	30% Assicurazione tesserati
PROVINCIALE SERIE D Totale: 1.020,00 + 30% (*)	300,00	600,00	30,00			90,00	(*)

Le suddette somme da pagare necessariamente entro i termini stabiliti, non saranno uguali per tutte le Società ma, come detto, varierà a seconda del numero dei calciatori tesserati al **30.6.2015**.

Resta inteso che la restante somma dovrà essere versata non oltre il 15.12.2015. Contrariamente verrà avviata la procedura del "PRELIEVO COATTIVO", così come riportata al precedente punto 3.1.9. -

Si ribadisce che le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell'area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)

Le notizie relative all'Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

3.2.10. ISCRIZIONE ALLA COPPA SICILIA MEMORIAL "FILIPPO LENTINI", COPPA TRINACRIA MEMORIAL "SALVATORE SAJEVA", TROFEO PROVINCE MEMORIAL "PIETRO LO BIANCO" – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

La composizione degli organici, verrà fatta sulla base di specifica istanza a partecipare alle Coppe che le Società dovranno far pervenire, unitamente alla iscrizione ai Campionati.

Le squadre vincenti la Coppa Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province **2015/2016** - acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore per la stagione sportiva **2016/2017**.

Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista. Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2015/2016 vengano retrocesse nel Campionato di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province.

Omissis...

- **La gara FINALE del Trofeo delle Province Memorial "Pietro Lo Bianco" su un campo neutro in considerazione che l'edizione 2014/2015 non si è effettuata.**

3.2.11. ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Comitato, per l'attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:

omissis...

Coppa Trinacria Maschile- Riservata alle Società partecipanti al Campionato di **Serie "D"**.

omissis...

3.2.12. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:

Calcio a Undici Maschile

Omissis...

- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco" € 250,00

Calcio a Cinque Maschile

Omissis...

- Coppa Trinacria € 250,00

Calcio a Cinque Femminile

Omissis...

- Coppa Sicilia € 250,00

Più le spese arbitrali.

3.2.13. DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

CALCIO A UNDICI MASCHILE

Omissis...

- Campionato di Terza Categoria Entro il 31 Ottobre 2015
- Campionato Juniores Regionale **Mercoledì 14 Ottobre 2015**

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

Omissis...

- Serie "D" Provinciale Entro 31 Ottobre 2015
- Juniores Provinciale Maschile Entro 31 Ottobre 2015
- Juniores Provinciale Femminile Entro 31 Ottobre 2015

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

Omissis...

- Provinciale Serie "D" Entro 31 Ottobre 2015

3.2.14. DATE INIZIO COPPE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

CALCIO A 11 MASCHILE

Omissis...

- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco"
(3^ Categoria) da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

Omissis...

- Coppa Trinacria Maschile **Venerdì 30.10.2015**

omissis...

3.2.15. AMMENZE E TASSE RECLAMO

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo.

Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di "Inammissibilità" dello stesso. L'addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell'avvenuto versamento dell'importo totale dovuto all'atto dell'iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

3.2.16. CAMPI DI GIUOCO

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recita il sottonotato Articolo delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 19 N.O.I.F.

Impianto sportivo

(Nuovo testo C.U. N. 164/A della F.I.G.C. – pubblicato in Roma il 7 Maggio 2013)

1. - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale.

2. – In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. – In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. – In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. - **In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il riesame della stessa:**

- al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico;

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico ovvero di puro Settore Giovanile.

6. - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:

Art. 31 Regolamento L.N.D.

I Campi di giuoco

(Nuovo testo C.U. N. 192/A della F.I.G.C. – pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015)

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da giuoco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Omissis...

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

a) Terreni di giuoco

omissis...

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3^a categoria-"Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3^a categoria – "Under 18", ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile

a) Terreni di giuoco

omissis...

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

Omissis...

- Campionati Regionali e Provinciali

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Omissis...

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni **quattro stagioni sportive**.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Rilevato che numerose Società, nonostante i reiterati richiami all'osservanza dei termini stabiliti, disattendono la definizione degli adempimenti connessi alla esecuzione dei lavori di rifacimento e/o sistemazione degli impianti di giuoco segnalati all'atto dell'iscrizione, i cui effetti negativi sono riconducibili alla necessità di reperire altro campo idoneo allo svolgimento dei Campionati stessi, le Società dovranno attenersi alle seguenti inderogabili prescrizioni:

a) a corredo della documentazione richiesta per la partecipazione ai Campionati dovranno allegare dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco destinato allo svolgimento delle gare del Campionato di competenza;

b) nella ipotesi che a seguito di apposito sopralluogo i "Fiduciari dei Campi" rilevino irregolarità o comunque mancanza di requisiti idonei allo svolgimento dell'attività richiesta, prescriveranno

sollecita esecuzione dei lavori necessari, fissando un termine perentorio per la definizione degli interventi indispensabili;

c) all'atto della successiva e definitiva verifica il "Fiduciario" responsabile redigerà verbale di collaudo e di idoneità all'uso dell'impianto che sarà trasmesso alle Società interessate prima dell'inizio dell'attività ufficiale.

Premesso quanto sopra e precisato che in ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di deroga in ordine ai termini ed alle modalità della procedura così come sopra stabilita, si ritiene di dovere avvertire, sin d'ora, che la mancanza di impianto di giuoco idoneo e dotato di tutti i requisiti richiesti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. comporterà l'esclusione dal campionato di competenza.

3.2.17. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale — comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque — devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

I Regolamenti "L.N.D. Professional" ed "L.N.D. Standard", approvati dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013, sono consultabili e scaricabili dal sito www.Ind.it cliccando alla voce CAMPI DA GIOCO e successivamente REGOLAMENTO -

3.2.18. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Omissis...

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19 Marzo 2015, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente **numero massimo di calciatori "fuori quota"** ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2015/2016:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1997 in poi

2015/2016	Nati da 1.1.1995	Nati da 1.1.1996	Senza limitazioni in relazione all'età massima
Juniores Nazionale		2	1
Juniores Regionale		3	
Juniores Provinciale	4		

---- ooOoo----

Fatta salva l'applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:

Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva **2015/2016** che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Omissis...

Campionato di Terza Categoria

Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2015/2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

3.2.19. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI

Art. 34 – N.O.I.F.

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. **I calciatori "giovani", che**

abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 18 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S..

3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

* * * * *

P.S. Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

* * * * *

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore ("Juniores" Regionale/Provinciale), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2014 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c): Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

La Segreteria della L.N.D., con nota del 08 Maggio 2015, ha rappresentato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2015/2016 alla estensione della deroga dell'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato **Allievi**, nel senso di consentire a tali calciatori la partecipazione nelle gare di Campionato di categoria inferiore indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nella categoria superiore.

3.2.20. NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

Omissis...

Serie "D"

Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "**Under**" in distinta.

Omissis...

Campionato "Juniores" Provinciale

Il Campionato "Juniores" Provinciale (in preparazione al Campionato "Juniores" Regionale anno successivo) è riservato ai nati dal **01 GENNAIO 1998** e **massimo 3 "Under" nati dal 01 GENNAIO 1997**. È presumibile che si organizzi una fase regionale. La partecipazione a detto Campionato non esclude l'obbligatorietà per quanto previsto per le Società partecipanti al Campionato di Serie "C1".

Campionati Giovanili – Allievi e Giovanissimi

In considerazione che l'Attività Giovanile è demandata interamente al Comitato Regionale che dovrà curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metà del mese di Aprile 2016, è necessario che le DD.PP., a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date d'inizio in linea con la scadenza sopra indicata.

Per quanto sopra verranno escluse dalla Fase Regionale le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2016.

Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non è presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.

Si riportano le **DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.** relative alla **REGOLA 3** ed alla **REGOLA 4** del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 integrate con delibera del Presidente Federale come da **C.U. N. 184/A** della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Giugno 2012 (allegato al **C.U. N. 246** della L.N.D. pubblicato in Roma il 28 Giugno 2012):

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE

Comunicato Ufficiale N. 184/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Giugno 2012

REGOLA 3 – Il numero dei calciatori

DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

1) Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di 3 calciatori partecipanti al gioco.

2) **PORTIERE**

Nei campionati nazionali della FIGC la sostituzione del portiere avviene a gioco in svolgimento purché lo stesso indossi una maglia di colore diverso. Nei Campionati Regionali, Provinciali e nei Tornei organizzati sotto l'egida della FIGC, il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore, a condizione che uno dei due arbitri ne sia preventivamente informato e che lo scambio dei ruoli avvenga a gioco fermo. Se sostituito deve indossare una maglia di colore diverso.

3) Nei Campionati regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all'età, limiti alla partecipazione dei calciatori sul rettangolo di giuoco, nel caso in cui detti limiti non siano osservati, nel corso della gara, gli arbitri applicheranno le sanzioni previste dalla Regola 3. Nel caso in cui la predetta regola sui limiti di età non possa essere rispettata per assenza, sul rettangolo di giuoco, di calciatori rientranti nei richiamati limiti di età, la squadra priva di detti calciatori disputerà la gara con un calciatore in meno.

REGOLA 4 – Equipaggiamento dei calciatori

DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. Nei Campionati Nazionali i calciatori potranno indossare maglie numerate dal numero 1 al 30. Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere, lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; ad eccezione del Campionato Nazionale di Serie A, la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

2) Nei Campionati regionali, nei quali sono stati stabiliti, in relazione all'età, limiti alla partecipazione dei calciatori sul rettangolo di gioco, gli stessi devono indossare maglie numerate dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie. Resta invariato il numero massimo di calciatori che può essere inserito in lista.

3.2.21. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 – N.O.I.F. (nuovo testo)

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 44/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 01 Agosto 2014 (Allegato al C.U. N. 56 della L.N.D., pubblicato in Roma il 5 Agosto 20124:

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Per le società appartenenti alla Lega Pro, **alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.**

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Gli Arbitri segnaleranno le eventuali inosservanze di quanto sopra ai fini dell'adozione delle previste sanzioni.

Si riporta il testo integrale del C.U. N. 66/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 28 Settembre 2012 (allegato al C.U. N. 81 della L.N.D. pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2012):

Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'Art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
- ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
- visto lo Statuto Federale;

delibera

omissis...

Le Società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq. nella parte anteriore e fino a 150 cmq. nella parte posteriore. In tal caso le Società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le Società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le Società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq. sui pantaloncini da giuoco."

REGOLA 4 (Edizione 2013)

L' EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 - "Il Regolamento del Giuoco del Calcio" – Edizione 2013 autorizzata dall'International Football Association Board (IFAB) -

REGOLAMENTO

Sicurezza

I calciatori non devono utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa per loro stessi o per gli altri calciatori (incluso ogni tipo di gioiello - monile).

Equipaggiamento di base

L'equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:

- *maglia con maniche (se si indossa una sottomaglia, il colore delle maniche deve essere dello stesso colore dominante delle maniche della maglia);*
- *calzoncini (se si indossano cosciali, scaldamuscoli o calzamaglie devono essere dello stesso colore dominante dei calzoncini);*
- *calzettoni (nel caso in cui venisse applicato al loro esterno del nastro adesivo o materiale simile, esso dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni su cui viene applicato);*
- *parastinchi;*
- *scarpe.*

Parastinchi

- *devono essere coperti completamente dai calzettoni;*
- *devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o materiali similari);*
- *devono offrire un grado di protezione adeguato.*

Colori

- *le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e anche dagli ufficiali di gara;*
- *ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e anche dagli ufficiali di gara.*

Infrazioni e sanzioni

Nel caso di un'infrazione a questa regola:

- *non è necessario interrompere il gioco;*
- *il calciatore non in regola deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento;*
- *il calciatore dovrà uscire dal terreno alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto a regolarizzare il suo equipaggiamento;*
- *un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento non potrà rientrarvi senza l'autorizzazione dell'arbitro;*

- *l'arbitro controllerà la regolarità dell'equipaggiamento del calciatore prima di autorizzarlo a rientrare sul terreno di gioco;*
- *il calciatore potrà rientrare sul terreno di gioco solo durante un'interruzione di gioco.*

Un calciatore, invitato ad uscire dal terreno di gioco per una infrazione a questa regola, che rientra sul terreno stesso senza la preventiva autorizzazione dell'arbitro, dovrà essere ammonito.

Ripresa del gioco

Se il gioco è stato interrotto dall'arbitro per comminare un'ammonizione:

- *la gara riprenderà con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del calcio di punizione).*

Decisioni I.F.A.B.

Decisione n. 1

I calciatori non devono esibire sottomaglie che contengano slogan o pubblicità.

L'equipaggiamento di base obbligatorio non deve contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale.

Un calciatore che sollevi la propria maglia per esporre degli slogan o delle pubblicità sarà sanzionato dagli organizzatori della competizione.

La squadra di un calciatore il cui equipaggiamento di base obbligatorio contenga scritte o slogan politici, religiosi o personali sarà sanzionata dall'organizzatore della competizione o dalla FIFA..

Interpretazione delle Regole del gioco e linee guida per arbitri

Equipaggiamento Di Base

Colori:

- Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro darà comunque inizio alla gara.

I portieri possono indossare pantaloni di tuta come parte del loro equipaggiamento di base.

Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa ed immediatamente dopo gioca il pallone e/o segna una rete, non c'è infrazione (e la rete eventualmente segnata deve essere convalidata) poiché la perdita della scarpa è stata accidentale.

Altro Equipaggiamento

Un calciatore può usare ulteriore equipaggiamento rispetto a quello di base, a condizione che esso abbia la finalità di proteggerlo fisicamente e non costituisca pericolo per lui o per gli altri calciatori.

Ogni indumento o equipaggiamento, diverso da quello di base, deve essere sottoposto al controllo dell'arbitro per determinarne la non pericolosità.

Gli equipaggiamenti protettivi moderni, come caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, non sono da considerarsi pericolosi e sono perciò ammessi.

Con le nuove tecnologie, sono prodotti occhiali da sport più sicuri, sia per chi li indossa, sia per gli altri calciatori; gli arbitri devono mostrarsi tolleranti in merito all'autorizzazione per il loro uso, particolarmente nel caso dei giovani calciatori.

Se un indumento o un equipaggiamento ispezionato prima della gara e considerato non pericoloso, dovesse divenire tale durante la stessa o fosse usato in una maniera pericolosa, il suo uso non dovrà più essere consentito dall'arbitro.

L'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito.

Accessori Di Gioielleria – Monili

Tutti i gioielli (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma ecc.) sono severamente vietati e devono essere tolti. Usare nastro adesivo per coprire i gioielli non è consentito.

Anche agli arbitri è proibito indossare gioielli (a parte un orologio o apparecchiature similari necessari alla direzione di gara).

SANZIONI DISCIPLINARI

L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco. Se durante la gara l'arbitro si accorge che un calciatore sta indossando indumenti non autorizzati o gioielli dovrà:

- informare il calciatore che l'oggetto in questione deve essere tolto.
- invitare il calciatore a lasciare il terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad ottemperare al punto precedente.
- ammonire il calciatore se questi si rifiuta di ottemperare o se, dopo che gli ha intimato di togliere l'oggetto vietato, si accorge che lo sta ancora indossando.

Se il gioco è stato interrotto per ammonire il calciatore, verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria eseguito dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del Calcio di punizione).

3.2.22. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

In appendice all'attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega del 17 Aprile 2014, i **“Criteri univoci”** per lo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out, a decorrere dalla Stagione 2014/2015, nell'ambito dei Campionati indetti dalla L.N.D.

Si rappresenta che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, in esecuzione di quanto sopra, ha deliberato l'applicazione dei "Criteri univoci" per tutti i Campionati Regionali e Provinciali, anche per la Stagione Sportiva 2015/2016.

3.2.23. APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLE N.O.I.F. – (Nuovo testo C.U. N. 191/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. N. 213 della L.N.D. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2015) -

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei "Titoli" sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F.. E' fatta salva la seguente disposizione, di cui al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 6 Maggio 2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 7 Maggio 2014:

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Put dei Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

3.2.24. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE

Ci sembra utile ricordare che le l'eventuale scelta di "retrocedere" e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, al Presidente Federale.

Ad ogni buon conto, la Presidenza Federale ha quasi sempre concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un'attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, "Pura" attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l'eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva **2014/2015**, hanno disputato gare nell'attività calcistica in cui si richiede l'iscrizione.

Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunciando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l'istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Presidenza Federale, tramite il Comitato Regionale.

La Presidenza Federale ha quasi sempre concesso il passaggio mantenendo l'anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

3.2.25. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto **dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).**

L'iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su "Registro delle Società Sportive" e consultare "Guida all'iscrizione nel Registro").

Si ricorda che l'iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva).

La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso la Circolare N. 24 dell'8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 Giugno 2004. "

... ooOoo ...

A seguito di circolare C.O.N.I., all'interno dell'Area Riservata di ciascuna società sul portale www.lnd.it, sono stati **differenziati** i campi: **Codice Fiscale Società** (obbligatorio per l'iscrizione al Registro) e **Partita IVA Società**.

La Partita IVA , qualora fosse stata comunicata, non sostituisce il Codice Fiscale .

Si invitano, pertanto, le società a **verificare e/o aggiornare i dati suddetti**, sostituendo od integrando i dati mancanti.

Si confermano, inoltre, come condizione necessaria per l'Iscrizione al Registro i seguenti dati:

- **Rappresentante Legale;**
- **E-mail società.**

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091.6808421/22;
- Fax: 091.6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@postalnd.it

3.2.26. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce "Comunicazioni" e, successivamente "CARTE FEDERALI".

3.2.27. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla **F.I.G.C.** per il tramite di questo Comitato Regionale della **Legg Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia**) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

3.2.28. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito **www.Ind.it**, accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**", optando per la voce "**Dati Societari**" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "**Interrogazioni/Società**".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono).

3.2.29. ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) -

Il Comitato Regionale si è adeguato all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC dovrà essere compilato a cura del legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità in un unico file in pdf, alla seguente e-mail: **p.bevilacqua@Ind.it** del Dott. Pietroantonio Bevilacqua.

Le Società che hanno già una PEC devono, invece, comunicare l'indirizzo allo stesso recapito, in quanto si sta predisponendo un data base che permetterà di raggiungerle tutte in maniera "certificata" immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.

3.2.30 AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

In prossimità dell'inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Art. 15 - N.O.I.F.

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2015/2016;**
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato Regionale;**
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle **due** copie sottostanti;
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale

- **La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.)**;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- **"SCUOLA CALCIO"**, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti**;

- **"NUOVA"**, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Nuova XXXX");

- **"RINASCITA"**, **"ANNO"**, qualora esista altra Società con identica denominazione

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Rinascita XXXX")

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale

- B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
- C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**
- D) Tassa di affiliazione
- Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

**DOMANDE PER FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -**

Si rappresenta che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale inderogabilmente entro il 19 Giugno 2015, considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. inderogabilmente entro il 25 Giugno 2015 al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Luglio 2015.

Le Società interessate sono invitate a richiedere l'apposito modello.

A) FUSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 luglio 2015 -

Le domande di FUSIONE tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci** non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale** della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società **con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale **dovrà fare pervenire non oltre il 25 GIUGNO 2015, alla Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di "Fusioni". Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla Fusione, verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**

B) SCISSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 luglio 2015 –

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, **quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la Scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla Scissione, verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le Fusioni e le Scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20, comma 7, delle N.O.I.F..

C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. (per il Tramite della L.N.D.): 5 luglio 2015 –

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- Atto costitutivo;
- **Statuto Sociale con la nuova denominazione;**
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'Atto costitutivo **originario** e dallo Statuto Sociale **aggiornato** della società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: **l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**

Per quanto attiene **alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'Art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

I Cambi di Denominazione Sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'Art. 17 delle N.O.I.F..

D) CAMBI DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite

Della L.N.D.: 5 Luglio 2015 –

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità sono le stesse riportate alla lettera C).

E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio 2015 –

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate alla lettera C) e D).

I Cambi di Denominazione Sociale e Sede Sociale sono consentiti alle condizioni di cui agli Artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.

F) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE -

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il **5 LUGLIO 2015**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di Capitali in Società di persone è disciplinata dall'Art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON

A SOCIETÀ DI CAPITALI -

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 LUGLIO** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F.), **corredata dal Verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'Atto costitutivo della Società prima della trasformazione.**

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

-----o-----

DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 17 - N.O.I.F.

1. La denominazione sociale risultante all'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. **Per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 Luglio.** All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo e gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la Lega Nazionale Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
SOCIETÀ ADERENTI AL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
ED AL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Si riporta la Circolare N° 14 del 29 Novembre 2005 della Lega Nazionale Dilettanti:

“Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile.

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'Art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società. ”

SEDE SOCIALE

Art. 18 - N.O.I.F.

1. La Sede Sociale è quella indicata al momento dell'affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una Società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, **in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.**

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;

c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D'AZIENDA

Art. 20 - N.O.I.F.

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una Società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla Società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali di assemblea e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, le società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

3.2.31. NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVITA' GIOVANILE S.G.S.

A partire dal 25 maggio 2015 è stata attivata una nuova casella di posta elettronica per l'ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE S.G.S.

sicilia.sgs@lnd.it

La stessa dal 1° luglio 2015 andrà a sostituire definitivamente la casella di posta elettronica sicilia.sgs@figc.it

Le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i propri comunicati - alle società periferiche la nuova casella di posta elettronica.

3.2.32 DEFIBRILLATORI

Si pubblica, qui di seguito, la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l'oggetto :

" Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 Giugno u.s., in ordine all'oggetto.

A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi presenti, ha individuato in **Cardiac Science e Philips-Iredeem** (più del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia (**Powerheart G5 AED - Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips**) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni.

Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sui dirigenti delle società, ha individuato in Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.

Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.

Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:

- | | | |
|-----------------------|--|--------------|
| • Bioforma Srl | Ind@bioforma.it | 051/467524 |
| • Cardiac Science Srl | italia@cardiacscience.com | 0523/1901052 |
| • Iredeem Srl | commerciale@iredeem.it | 051/0935879 |

3.2.33. ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, questo Comitato Regionale si adegua all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici, i Dipendenti ed i Collaboratori di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, in maniera **totalmente gratuita**, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare.

La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC).

A breve verrà diffusa la circolare esplicativa e, nelle more, si rendono noti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati da questo Comitato Regionale:

Per qualsiasi informazione info@Indsicilia.legalmail.it

3.2.34. ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI REVISIONE OMOLOGAZIONE IMPIANTI

E' stato attivato il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia stata rilasciata a seguito di sopralluogo effettuato anteriormente alla data del 1° gennaio 2010.

Le società affiliate interessate sono invitate a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.

Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:

- **della misura minima del campo per destinazione (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per il C11; ml. 2,50 nelle linee laterali e ml. 3,50 nelle linee di fondo per i campi in erba artificiale; ml. 1,00 per i campi di C5);**
- **dell'altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto dell'eventuale cordolo di supporto;**
- **recinzione priva di squarci e/o aperture in genere;**
- **delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;**
- **della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;**
- **della piena funzionalità delle docce e delle apparecchiature sanitarie negli spogliatoi associata ai requisiti di assoluta igienicità degli stessi (pareti e pavimenti puliti e privi di muffe in genere);**
- **delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all'interno degli spogliatoi;**
- **della separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l'area spogliatoi.**

Si fa rilevare che i requisiti di cui sopra sono essenziali per il rilascio ex novo o per la riconferma dell'attestato di omologazione.

Il non possesso di uno dei predetti requisiti (in particolare area per destinazione) potrebbe costituire motivo ostativo per il rilascio dell'attestato di idoneità ai fini federali dell'impianto e di conseguenza la non utilizzazione dello stesso per le gare ufficiali.

3.2.35. COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via "internet" sul sito www.Ind.it seguendo le indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su "Comunicazioni".

Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

* * * * *

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle

Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497

E-mail: sicilia.segreteria@Ind.it

Posta Certificata: Sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it

Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino

Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808497

Posta Certificata: attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it

Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco

Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498

E-mail: crInd.sicilia01@figc.it

sicilia.segreteria@Ind.it

Posta Certificata: laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it

Attività Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano

Telefono: 091 6808419
Fax: 091 6808498

E-Mail: sicilia.sgs@figc.it

Posta Certificata: sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it

Responsabile Affari Generali: Aldo Lo Nigro

Telefono: 091 6808421
Fax: 091 6808498

Ufficio Affari Generali: Fabio Giattino

Telefono: 091 6808422
Fax: 091 6808498

Ufficio Affari Generali: Francesco Salvatore Porzio

Telefono: 091 6808438
Fax: 091 6808498

E-mail: sicilia.affarigenerali@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it

AREA II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

E-Mail: sicilia.amministrazione@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it

FAX 091 6808494

Vice Segretario:

Calogero Giannopolo

Telefono: 091 6808408

Responsabile:

Rosalia Lo Iacono

Telefono: 091 6808428

AREA III

TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA

E-Mail: sicilia.tesseramento@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it

FAX 091 6808498 (Tesseramento)

E-Mail: sicilia.giudicesportivo@Ind.it

Posta Certificata: giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it

Fax 0916808496 (Giustizia Sportiva)

E-Mail: disciplinare.sicilia@Ind.it

Posta Certificata: disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

Telefono: 091 6808461 – Fax 091 6808462

Responsabile Ufficio Tesseramento: Giovanni Cutrera

Telefono: 091 6808410

Ufficio Tesseramento: Giulio Sconzo

Telefono: 091 6808423

Responsabile Ufficio Giustizia Sportiva: Simona Boatta

Telefono: 091 6808463

Responsabile C.E.D.:

Aldo Lo Nigro

Telefono: 091 6808421

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

E-Mail: sicilia.dr5@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it

Fax 091 6808495

Responsabile Regionale:

Silvio Bevilacqua

Telefono: 091 6808406

Segretario:

Paolo Mendola

Telefono: 091 6808475

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

E-Mail: sicilia.femminile@Ind.it

Posta Certificata: femminile@Indsicilia.legalmail.it

Fax 091 6808498

Responsabile Regionale:

Giuseppe Mistretta

Telefono: 091 6808473

Segretario:

Giovanni Cutrera

Telefono: 091 6808410

CAMPI SPORTIVI

E-Mail: settoreimpiantisicilia@Ind.it

Posta Certificata: settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it

Fax: 091 6808498

Fiduciario Regionale Campi Sportivi:

Giuseppe Bonsangue

Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE

E-Mail: sicilia.settoretecnico@Ind.it

Fax 091 6808498

Coordinatore:

Giovanni Saccà

Telefono: 091 6808433

3.2.40. ORARIO ESTIVO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, **da Mercoledì 3 Giugno 2015**, resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	10.00 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Venerdì	10.00 – 13.00	CHIUSI
Sabato	CHIUSURA	TOTALE

SI INFORMA, ALTRESI', CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE RESTERANNO CHIUSI DA SABATO 08 A SABATO 15 AGOSTO 2015 .

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1. SEGRETERIA DI DELEGAZIONE

4.1.1. COMUNICAZIONI

PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA

Allegato al presente Comunicato Ufficiale (allegato 1) si pubblica la guida alla firma elettronica indicata in epigrafe.

4.1.2. INVIO CORRISPONDENZA

Si ricorda che il corretto indirizzo di corrispondenza di questa Delegazione Provinciale è il seguente:

**F.I.G.C. – L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
CASELLA POSTALE NR. 100
FILIALE POSTE ITALIANE DI TRAPANI CENTRO
91100 TRAPANI**

4.1.3. INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Al fine di rendere più tempestivi ed efficienti i servizi, si invitano le società a comunicare, in tempi brevissimi, il proprio indirizzo di posta elettronica al numero di **fax 0923- 542317** o alla seguente e-mail: cplnd.trapani@figc.it

Si fa presente, inoltre, che le Società interessate alla ricezione dei Comunicati Ufficiali di questa Delegazione Provinciale, ne devono fare espressa richiesta alla seguente e-mail: cplnd.trapani@figc.it

Il Comunicato verrà trasmesso ad un solo indirizzo di posta elettronica per ciascuna Società.

4.1.4. ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Gli Uffici della Delegazione rimarranno aperti **tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (accertarsi telefonicamente).**

Si informa, altresì, che lo Sportello Unico (**Ufficio Tesseramento**) di questa Delegazione Provinciale rimarrà aperto al pubblico esclusivamente il **lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00.**

Si invitano le Società a rispettare scrupolosamente gli orari per consentire lo smaltimento del lavoro interno.

4.2. ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO – ATTIVITA' DI BASE

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO – ATTIVITA' DI BASE

Gli Uffici dell'Attività di Base di questa Delegazione, rimarranno aperti al pubblico solamente nelle giornate di LUNEDI' dalle ore 16,30 alle ore 17,00 e GIOVEDI' dalle ore 18,30 alle ore 20,00.

Per comunicazioni urgenti rivolgersi al prof. Accardi Calogero, cell.329-0665721 e al Sig. Romano Vincenzo, cell. 338-6263151.

4.3. UFFICIO TESSERAMENTO

4.3.1. E-MAIL UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica l'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Tesseramento di questa Delegazione Provinciale:
del.trapani.tesseramento@Ind.it

Il Segretario

Rosario Mantia

Il Delegato Provinciale

Salvatore Hernandez

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA
DELEGAZIONE DI TRAPANI IN DATA 2 LUGLIO 2015**